

Messaggio

numero	data	Dipartimento
6160	23 dicembre 2008	FINANZE E ECONOMIA
Concerne		

Modifica della legge sull'agricoltura del 3 dicembre 2002

Signor Presidente,
signore e signori deputati,

in data 14 novembre 2007 il Consiglio federale ha approvato la modifica dell'Ordinanza sul promovimento regionale della qualità e dell'interconnessione delle superfici di compensazione ecologica nell'agricoltura del 4 aprile 2001 (Ordinanza sulla qualità ecologica, OQE).

I. CONSIDERAZIONI GENERALI

La modifica dell'OQE comporta, tra l'altro, che:

- l'entità degli aiuti finanziari della Confederazione destinati ai contributi per la qualità ecologica versati dai Cantoni ammonta all'80 per cento dei contributi computabili (art. 7 cpv. 1 OQE) e
- i contributi versati ai gestori sono computabili sino a concorrenza dei seguenti importi:

	Per la qualità biologica (fr. / ha o albero e anno)		Per l'interconnessione (fr. / ha o albero e anno)	
	Regione di pianura - zona di montagna II	Zone di montagna III-IV	Regione di pianura - zona di montagna II	Zone di montagna III-IV
Prati estensivi, prati poco intensivi e terreni da strame	1000.–	700.–	1000.–	500.–
Pascoli estensivi e boschivi ¹ (pascoli alberati e selve)	500.–	300.–	500.–	300.–
Siepi, boschetti campestri e rivieraschi	2000.–	2000.–	1000.–	500.–
Vigneti con biodiversità naturale	1000.–	1000.–	1000.–	500.–
Alberi da frutto ad alto fusto	30.–	30.–	5.–	5.–
Alberi indigeni isolati adatti al luogo e viali alberati			5.–	5.–
Altre superfici di compensazione ecologica su superficie agricola utile			1000.–	500.–

¹ L'importo è versato nella misura del 50 % al massimo per la qualità della flora e per la struttura.

La ripartizione tra la Confederazione e il Cantone Ticino non è cambiata, ma sono aumentati i contributi computabili e gli oggetti di compensazione che danno diritto ai medesimi (nuovi: pascoli estensivi e boschivi come pure i vigneti con biodiversità naturale).

La Legge sull'agricoltura (Lagr) prevede, tra i suoi scopi, di promuovere l'agricoltura nonché favorire la cura del paesaggio e uno sviluppo rurale sostenibile nel rispetto dell'ambiente e degli animali (art. 1 cpv. 1 Lagr). Le misure promozionali si attuano tenendo conto dei programmi di sviluppo regionali, come nel caso di progetti d'interconnessione (art. 1 cpv. 2 Lagr). In particolare, il Cantone promuove la salvaguardia della biodiversità e della sicurezza alimentare (art. 1 cpv. 3 Lagr).

Nella Lagr non è però stata codificata la partecipazione del Cantone ai contributi di qualità ecologica che rappresentano un incentivo per raggiungere gli scopi suddetti. Attualmente i contributi di qualità ecologica sono unicamente regolati al Titolo VIII del Regolamento sull'agricoltura (Ragr) (artt. 40-45).

In Ticino, i contributi di qualità ecologica sono stati versati a partire dal 2002. Dapprima per la qualità biologica di prati e terreni da strame o torbiere, poi, dal 2003, grazie al primo importante progetto d'interconnessione sul piano di Magadino, anche per l'interconnessione delle superfici di compensazione ecologica (SCE). Nel 2007 sono stati versati complessivamente ca. Fr. 354'000.-- per la qualità ecologica a favore di 238 aziende agricole:

Fr. 162'000.-- rappresentano 145 ettari di prati estensivi, 159 ettari di prati sfruttati in modo poco intensivo, 21 ettari di superfici da strame e 7 are di siepi, boschetti campestri e rivieraschi con una qualità biologica superiore;

Fr. 132'000.-- rappresentano i contributi cumulati per superfici con qualità biologica che si trovano in un reticolo di un progetto d'interconnessione approvato;

Fr. 60'000.-- sono stati versati per SCE in reticolo. I progetti d'interconnessione approvati, oltre a quello del piano di Magadino, sono quelli di Dottero-Anveuda e di Brontallo. In fase di allestimento ci sono quelli dell'Alto Malcantone, Val Malvaglia e delle Centovalli. Quest'ultimo studio è pressoché pronto per l'approvazione ed è di particolare interesse per eventuali sinergie con il parco nazionale del Locarnese.

Il 20 per cento a carico del Cantone ammonta a Fr. 71'000.--.

II. SCOPO DELLA MODIFICA

Con il presente messaggio, il Governo propone l'adeguamento della legislazione cantonale alla modifica dell'OQE al fine di disporre della corretta base legale per l'erogazione dei relativi contributi.

III. RELAZIONE CON LE LINEE DIRETTIVE E IL PIANO FINANZIARIO

Il disegno di legge ha una relazione con le Linee direttive nella misura in cui gli aiuti cantonali e federali contribuiscono *al mantenimento dell'attuale numero di addetti e rafforzare la posizione su un mercato più aperto e concorrenziale* (cap. 2.4, p. 17 linee direttive). Inoltre il sostegno per il tramite di questi aiuti contrasta *l'abbandono e l'incuria delle aree discoste e periferiche* diminuendo i rischi potenziali della natura per la sicurezza delle persone e delle zone abitate (cap. 2.3, p. 57 linee direttive).

L'aumento delle aliquote e l'introduzione di nuovi elementi sussidiabili dovuti alla modifica dell'OQE, comportano per il Cantone, a partire dal 2008, un aumento della spesa alla voce 851 365 118 di ca. il 60 per cento rispetto al 2007 (da ca. 60'000.- a 115'000.- CHF nel 2008) che verrà compensato internamente. Medesimo discorso per il finanziamento da parte della Confederazione che dovrebbe passare a ca. 459'000.- CHF nel 2008.

IV. CONCLUSIONI

A seguito della modifica di legge, il regolamento sull'agricoltura sarà conseguentemente adeguato.

Sulla base delle considerazioni sopra espresse, vi invitiamo ad accogliere il presente disegno di legge, e vi preghiamo di gradire, signor Presidente, signore e signori consiglieri, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, M. Borradori
Il Cancelliere, G. Gianella

Disegno di

LEGGE

sull'agricoltura del 3 dicembre 2002; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- richiamata la Legge federale sull'agricoltura 29 aprile 1998 e le relative norme di applicazione;
- visto il messaggio 23 dicembre 2008 n. 6160 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

I.

La Legge sull'agricoltura del 3 dicembre 2002 è così modificata:

Art. 20a (nuovo)

Contributi per la qualità ecologica

¹Al fine di conservare e favorire la varietà naturale delle specie, il Cantone, con la Confederazione, promuove, mediante aiuti finanziari, superfici di compensazione ecologica di qualità biologica superiore e l'interconnessione di superfici di compensazione ecologica sulla superficie agricola utile.

²Ottengono i contributi i gestori che hanno diritto ai pagamenti diretti conformemente all'ordinanza del 7 dicembre 1998 sui pagamenti diretti, per la gestione di fondi situati in Ticino.

³Sono versati contributi per le superfici di compensazione ecologica che rispondono alle esigenze federali e cantonali in materia di qualità ecologica.

⁴L'entità degli aiuti finanziari cantonali corrisponde al 20 per cento dei contributi computabili di cui all'art. 7 cpv. 2 dell'ordinanza sul promovimento regionale della qualità e dell'interconnessione delle superfici di compensazione ecologica nell'agricoltura del 4 aprile 2001.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di Legge è pubblicata nel Bollettino delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.